



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE
Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale

Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, 4 - 040676612 – www.guardiacostiera.gov.it

ORDINANZA

INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO – MANIFESTAZIONE VELICA – BARCOLANA YOUNG

Località: Rada del porto di Trieste

Data: dal 02 al 04 ottobre 2026

Organizzatore: Società Velica di Barcola e Grignano

Recapito telefonico: 040 411664

Responsabile: Sig. Alessandro Bonifacio

3387368782

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Trieste,

VISTA l'istanza presentata in data 01 settembre 2026, con la quale la società Velica di Barcola e Grignano, ha chiesto l'autorizzazione a effettuare una manifestazione velica per unità classe Optimist, denominata "Barcolana Young", nel periodo dal 02 al 04 ottobre 2026;

VISTA la Convenzione Internazionale per la Prevenzione degli Abbordi in Mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;

VISTO il D.Lgs. n. 171/2005 c.d. Codice della Nautica da Diporto ed il relativo regolamento di attuazione (decreto del Ministro dell'Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n. 146);

VISTA la propria Ordinanza n. 43/2014 in data 28.10.2014 (e successive modifiche) sulla disciplina della navigazione negli ambiti portuali e nella rada del porto di Trieste;

VISTA la propria ordinanza n. 19/2024 in data 02 maggio 2024 che approva il "Regolamento di disciplina delle manifestazioni sportive e ricreative nell'ambito del Circondario marittimo di Trieste";

VISTA la propria autorizzazione rilasciata all'ente organizzatore ai fini dello svolgimento della manifestazione in oggetto;

VISTI gli artt. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RITENUTO necessario dettare disposizioni in merito allo svolgimento delle operazioni al fine di garantire la più ampia tutela degli interessi coinvolti, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

R E N D E N O T O

che la società Velica di Barcola e Grignano effettuerà, nel periodo dal 02 al 04 ottobre 2026 dalle ore 09:00 alle ore 18:00, una manifestazione velica per unità classe Optimist denominata "Barcolana Young". Il campo di gara, meglio rappresentato nello stralcio planimetrico riportato in calce al presente provvedimento, sarà posizionato all'interno dello specchio acqueo di raggio 0,5 Miglia nautiche con centro nel punto di coordinate geografiche (datum WGS 84):

Latitudine	Longitudine
45° 40.13' N	013° 44.25' E

Per quanto sopra,

ORDINA

Art. 1

(Interdizione degli specchi acquei)

- 1.1 Dalle ore 08:30 alle ore 18:30, nel periodo dal 02 al 04 ottobre 2026, nel tratto di mare di cui al *Rende Noto*, è sempre vietata a qualsiasi unità:
- 1.1.1. la navigazione;
 - 1.1.2. il transito;
 - 1.1.3. la sosta;
 - 1.1.4. l'ancoraggio;
 - 1.1.5. l'attività di pesca sportiva e professionale;
 - 1.1.6. qualsiasi attività subacquea, sportiva o professionale.
- 1.2 Nell'area sopra definita è vietata altresì qualsiasi ulteriore attività di superficie o subacquea non relativa all'attività di cui al *Rende Noto*.

Art. 2

(Deroghe)

- 2.1 Non sono soggette al divieto di cui al precedente articolo:
- 2.1.1 le unità della Guardia Costiera, del Corpo dei Vigili del Fuoco e delle forze militari e di polizia impegnate in servizi d'istituto;
 - 2.1.2 le unità navali ed il personale facenti capo al responsabile della manifestazione in servizio di vigilanza ed assistenza ai partecipanti alla regata;
 - 2.1.3 le navi in servizio pubblico di linea ovvero mercantili in manovra nelle zone di ancoraggio o all'ancora, ovvero che impegnano i canali di entrata o di uscita del porto ovvero gli schemi di separazione del traffico come individuati dall'idrografia in vigore e dall'ordinanza n. 43/2014 della Capitaneria di porto di Trieste.
- 2.2 In caso di necessità di transito nell'area interdetta, le unità non coinvolte nella manifestazione, dovranno contattare il Responsabile della manifestazione per eventuali indicazioni e/o per la temporanea sospensione delle attività. Il contatto può avvenire tramite telefono cellulare o apparato radio VHF/FM canale 16.

Art. 3

(Condotta delle unità in prossimità delle aree interdette)

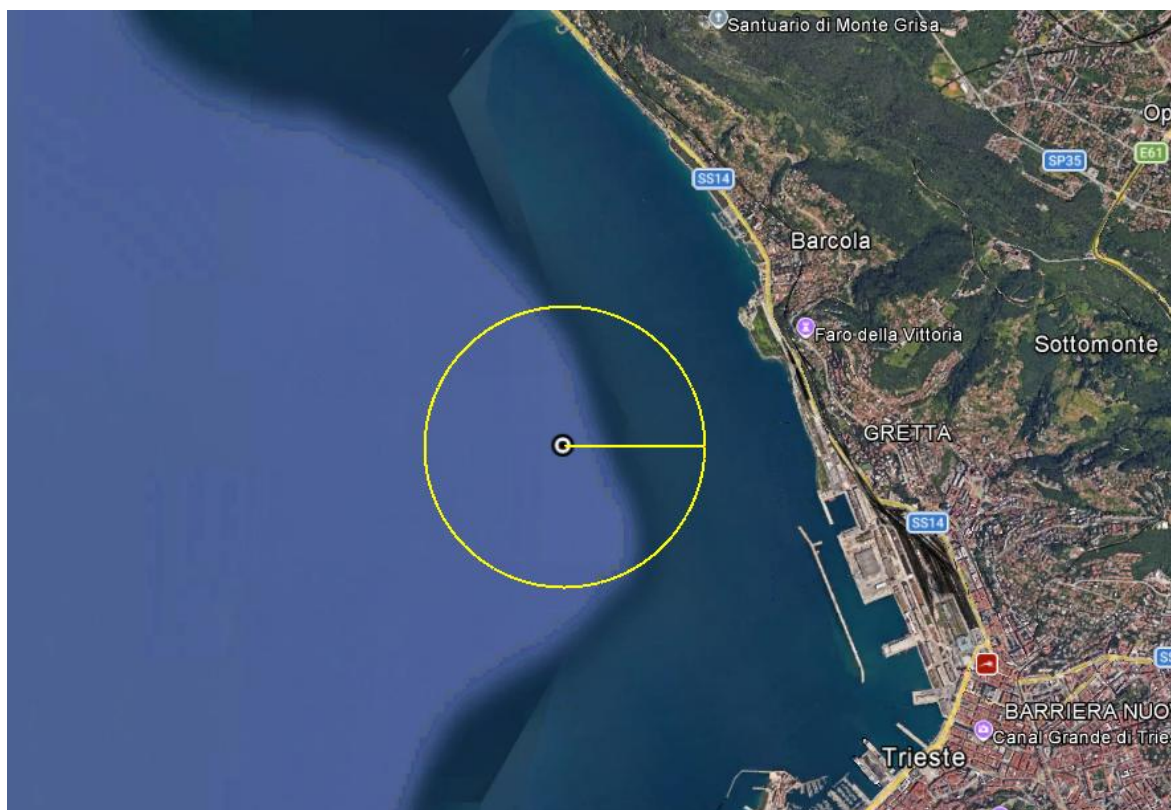
Tutte le unità in navigazione in prossimità dell'area interdetta dovranno procedere prestando particolare attenzione, navigando alla minima velocità consentita dal governo della propria unità, adottare tutte le misure suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo, mantenendosi ad una distanza non inferiore a metri 100 (cento) dall'area sopra indicata.

Art. 4

(Disposizioni finali e sanzioni)

- 4.1. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.
- 4.2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, valgono i divieti e le prescrizioni riportate nell'ordinanza 19/2024 in premessa citata.
- 4.3 I contravventori alla presente Ordinanza, salvo il fatto non costituisca reato, incorreranno:
- 4.3.1 nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, se alla condotta di un'unità da diporto;
 - 4.3.2 nella violazione di cui all'art. 1164 e/o 1174 del Codice della Navigazione negli altri casi.
- 4.4 La presente Ordinanza verrà pubblicata nel portale del sito internet www.guardiacostiera.gov.it

STRALCIO PLANIMETRICO



Trieste, (data e ora apposizione firma digitale)

IL COMANDANTE
Contrammiraglio (CP)
Luciano DEL PRETE
(firmato digitalmente)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
LUCIANO DEL PRETE
In Data/On Date:
giovedì 1 ottobre 2026 15:17:34